



COMUNE DI  
**Montirone**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E  
L'USO DEL CENTRO SPORTIVO  
COMUNALE  
DI VIA BORGOSATOLLO N. 29**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/07/2016

## **Art. 1 - Principi generali e finalità**

1. Il Comune di Montirone con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del **Centro Sportivo Comunale di Via Borgosatollo n. 29** che comprende le seguenti strutture:

- locale adibito a bar comprensivo dei bagni e dei locali riservati ai gestori;
- bocciodromo coperto a 4 piste;
- n. 2 campi da tennis di cui uno coperto ed uno scoperto e relativi locali spogliatoi;
- pista di bocce all'aperto;
- piastra polivalente esterna;
- chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande;
- campo di calcio in erba sintetica con annessi locali spogliatoi e tribune;
- zone a verde connesse e aree parcheggi.

## **Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto**

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il centro sportivo comunale, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione centro sportivo o parte degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 1.

## **GESTIONE DIRETTA DEL CENTRO SPORTIVO**

### **Art. 3 - Finalità e utilizzo**

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.
2. Compatibilmente con la struttura, la dotazione tecnica e la capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.
3. Il suo uso può essere concesso a Enti, Associazioni, Gruppi di privati cittadini, e a qualsiasi altra forma associativa che abbia come fine il benessere della persona e la diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani.
4. Per l'utilizzo da parte di privati cittadini, il titolare dell'istanza sarà formalmente individuato come responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

### **Art. 4 - Modalità per le richieste di assegnazione**

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) entro il 30 giugno per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.
  - b) almeno 5 giorni lavorativi prima per utilizzi una tantum.
2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto dal competente ufficio comunale.
3. La concessione è rilasciata a chi formalmente presenta domanda di concessione, che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti. Per le società, associazioni, gruppi e comitati la concessione è rilasciata al presidente, per i gruppi di privati cittadini, la concessione è rilasciata al sottoscrittore dell'istanza.

4. L'ammissione delle richieste pervenute dopo il termine prefissato, sarà deciso a discrezione dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 - Criteri di assegnazione**

Costituiscono criteri di priorità nella concessione degli impianti sportivi i seguenti fattori:

- a) Attività sportive espressamente rivolte a bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.
- b) Associazioni sportive operanti sul territorio comunale che partecipano a campionati federali di qualsiasi categoria (limitatamente alla palestra comunale situata presso la Scuola Secondaria di primo grado);
- c) Associazioni sportive o Gruppi sportivi operanti sul territorio comunale;
- d) continuità dell'attività sportiva;
- e) comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni;
- f) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione.

#### **Art. 6 Calendario di utilizzo**

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.5.
2. Il calendario potrà essere variato o integrato nel corso dell'anno sulla base di sopravvenute richieste o esigenze.

#### **Art. 7 - Modalità di concessione.**

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.
5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'utilizzo.
6. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
7. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.
8. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
  - a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
  - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;

Il provvedimento di revoca o sospensione della concessione sarà comunicato alle parti interessate e, in ogni caso, non può dare diritto a rimborsi o risarcimenti.

## **Art. 8 - Utilizzo degli impianti**

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
  - a) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
  - b) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza.
3. Il Concessionario si impegna inoltre:
  - a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
  - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
  - c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
  - d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato.
4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.
5. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

## **Art. 9 - Norme particolari**

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:
  - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
  - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
  - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume.
2. Nel caso di manifestazioni sportive aperte al pubblico, siano esse agonistiche o meno, la società o il gruppo sportivo o il responsabile organizzante la manifestazione avrà cura di rispettare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici spettacoli.

## **Art. 10 – Danni**

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio.
2. L'Amministrazione Comunale, valutato il danno e le cause che lo hanno provocato, può chiedere al concessionario individuato come responsabile del danno provocato un risarcimento delle spese necessarie alla riparazione:
3. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 12, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

## **Art. 11 - Determinazione delle tariffe**

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale.

## **Art. 12 – Responsabilità**

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

2. L'Amministrazione comunale non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

## **Art. 13 – Sanzioni**

Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare, a discrezione dell'Amministrazione comunale, la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

## **CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO**

### **Art. 14 - Concessione a terzi della gestione del centro sportivo**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente il centro sportivo comunale si procede all'assegnazione in gestione di tutto o di parte delle strutture del centro sportivo comunale, anche individuando più soggetti gestori per i diversi impianti sportivi di cui all'art. 1, in via preferenziale ad associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva.

2. L'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione dell'impianto sportivo verrà effettuata attuando la normativa vigente.

3. Le modalità di gestione dell'impianto verranno disciplinate mediante stipula di apposito atto convenzionale, nel quale verranno specificati:

- a. la suddivisione degli obblighi e degli oneri gestionali tra le parti;
- b. la determinazione del canone di gestione a favore del Comune o l'eventuale corrispettivo riconosciuto al gestore dal Comune;
- c. le responsabilità
- d. le garanzie tra le parti.

Nel contratto saranno inoltre riportate tutte le norme che le parti riterranno di dover menzionare per la buona conduzione dell'impianto sportivo.

### **Art. 15 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto**

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura concessa in gestione se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene.

3. Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc in modo non discriminatorio.

## **Art. 16 – Dà dell'impianto concesso a favore del comune**

Al comune dovrà essere riconosciuta la possibilità disporre gratuitamente dell'impianto concesso per consentire manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri soggetti, nonché per lavori o per motivi di pubblico interesse. Tali utilizzi non danno diritto a richieste di rimborsi o risarcimenti.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Abrogazione delle norme**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
  - "Regolamento Comunale per le attività sportive e per l'utilizzo degli impianti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.06.2002;
2. Sono fatti salvi i contratti in essere fino a scadenza naturale.

### **Art. 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione del centro sportivo comunale, si applicano le norme vigenti in materia.